



MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
USR LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Enea”

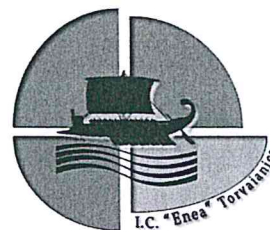
Viale Danimarca, 163 – 00071 Pomezia (RM)

Tel. e Fax 06/9158804

e-mail: RMIC8GZ00L@istruzione.it

RMIC8GZ00L@pec.istruzione.it

sito web: www.ic-enea.edu.it



Codice meccanografico: RMIC8GZ00L

Codice Fiscale 97712990585



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Prot. 356

Pomezia, 19-01-2022

OGGETTO: Assegnazione incarico di PROGETTISTA.

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

CUP D59J21010280006.

CIG Progettista Z02343DC00

CONTRATTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
ai sensi dell’ex art. 2222 del C.C. e ss.mm.ii.

TRA

Istituto Comprensivo “Enea” con sede in Pomezia via Danimarca 163, d’ora in poi denominato “committente”, rappresentato dal dirigente scolastico protempore prof.ssa Stefania Pipino

E

il dott. Luca Maletta, nato a Napoli il 18/09/1970, Codice Fiscale MLTLCU70P18F839L, PI 04991561210; di seguito indicato come “fornitore”.

PREMESSO CHE

- 1) Il committente è assegnatario di fondi a valere sul progetto Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

- 2) il progetto di cui al punto 1) in premessa è stato autorizzato con lettera MI Prot. n. 40055 del 14/10/2021;
- 3) il committente ha la necessità di avvalersi della collaborazione professionale del fornitore per impiegarlo nelle attività di progettazione esecutiva e implementazione piattaforma GPU, ricadente nelle spese di gestione previste per il progetto di cui al punto 1) in premessa.

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regola i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTO che ai sensi dell'art. 45 del D.L. 129/2018, l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa; nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTE le Linee Guida dell'autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;

VISTO il D.lgs. n° 165 del 30 marzo 2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il codice di procedura civile all'art. n° 2222 e successivi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 – Oggetto della prestazione

1. Il fornitore si impegna a svolgere una prestazione di lavoro autonomo avente ad oggetto l'attività di "progettista";
2. Il fornitore svolgerà le attività oggetto del presente contratto personalmente, in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, né di orario e non potrà avvalersi di sostituti se non personale del proprio studio di progettazione altamente qualificato.
3. Il fornitore svolgerà il servizio in nome e per conto della ditta individuale omonima ovvero lo studio Maletta, e pertanto lo stesso sarà soggetto ad IVA al 22% in regime di split payment. L'IVA si considera inclusa nel corrispettivo di cui al successivo articolo 4.

Articolo 3 – Durata della prestazione

1. La prestazione dovrà iniziare entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario con il termine massimo del 31/12/2022.

Articolo 4 – Corrispettivo

1. Il corrispettivo della prestazione oggetto del presente contratto è di 5.161,56 (cinquemilacentosessantuno/56) euro onnicomprensivo di qualsiasi spesa che il fornitore dovesse sostenere in ordine all'esecuzione dell'incarico, pari a 55 ore di lavoro per un importo orario di euro 93,85.
2. La prestazione, rientrante in attività di impresa, non dà diritto al trattamento di fine rapporto, non è soggetta al trattamento previdenziale INPS di cui all'art. 2, comma 26 e ss. della legge 08.08.1995. n. 335 ed al Decreto del Ministero del Lavoro n. 281/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, non rientra nel campo di applicazione INAIL.
3. Ai sensi dell'art. 7 comma 6 D.lgs. 165/2001 il corrispettivo sarà assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo

4. La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa.
5. Lo studio Maletta dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
6. Ai fini della liquidazione il fornitore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica:
 - fattura elettronica;
 - timesheet attestante la regolare effettuazione della prestazione;
 - tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 5 – Rimborso spese

1. Tutte le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico sono comprese nell'importo indicato all'art. 4.

Articolo 6 – Compiti del fornitore

1. Il fornitore dichiara di aver preso visione dei compiti a lui richiesti nel band/avviso pubblico che è parte integrante del presente contratto
2. Il fornitore si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore riuscita del progetto

Articolo 7 – Obblighi accessori a carico del fornitore

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il fornitore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.
2. Il fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza espressamente il responsabile della protezione dati ovvero il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il fornitore dichiara di aver preso conoscenza del regolamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
4. La scrivente istituzione scolastica provvede limitatamente al periodo di svolgimento della prestazione alla copertura assicurativa privata per responsabilità civile conto terzi con copertura di spesa a carico dei fondi del funzionamento della scuola
5. Il fornitore solleva l'istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

Articolo 8 – Altre disposizioni

1. E' facoltà del committente recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 15 giorni, ovvero di prorogarlo in caso di necessità sopravvenuta, previo atto scritto motivato.
2. Nel caso in cui il fornitore, entro il termine di scadenza fissato, non abbia portato a termine quanto previsto dal presente contratto, il committente avrà la facoltà di risolvere il contratto con il recupero di eventuali importi corrisposti per il periodo della mancata prestazione, salvo il risarcimento dei danni nel caso che dalla mancata prestazione sia derivato un danno all'Amministrazione stessa, anche sotto forma di perdita di eventuali finanziamenti o contributi. Tale penale non viene applicata qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore non imputabile al fornitore.
3. Per eventuali controversie relative all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Velletri.

4. Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto si richiamano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di obbligazioni, contratti e di prestazione d'opera.
5. L'imposta di bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi, ove prevista, è a carico del fornitore.

Il Committente

Firmato
digitalmente da

Stefania Pipino

CN = Pipino

Stefania

C = IT

Il Fornitore



Maletta Luca
19.01.2022
12:52:46
GMT+01:00